

13° PACCHETTO DI SANZIONI DELL'UNIONE EUROPEA CONTRO LA RUSSIA

LO STATO DELL'ARTE DELLE RESTRIZIONI A 2 ANNI DALL'INIZIO DEL
CONFLITTO

Avv. Marco Padovan

Avv. Nicolò Cusimano

Avv. Marco Zinzani

8 marzo 2024

Sanzioni economiche UE contro la Russia – Stato dell'arte

- **Soggettive**
 - ❑ **Persone fisiche e giuridiche designate**
 - ❑ *Shadow listing* (proprietà/ controllo)
- **Bancarie/ finanziarie**
 - ❑ **Banche congelate** e/o escluse dai mercati dei capitali e finanziamenti
 - ❑ Banche escluse da SWIFT
 - ❑ Divieto di assistenza finanziaria e finanziamenti
 - ❑ Divieto di assicurazione/riassicurazione
 - ❑ Depositi privati russi
 - ❑ Limitazioni attività depositari centrali
 - ❑ Restrizioni al trading titoli con russi
- **Prodotti nel settore dell'energia**
 - ❑ **Price cap** al petrolio
 - ❑ Restrizioni al **trasporto di petrolio** e prodotti derivati
 - ❑ Limitazioni alla **circolazione di petrolio** importato da Paesi UE in ragione di deroghe
- **Restrizioni per territori occupati (Donbass, Crimea, Kherson e Zaporizhzhia)**
 - ❑ Blocco import
 - ❑ Restrizioni export
 - ❑ Restrizioni investimenti
- **Merceologiche/ trasporti**
 - ❑ **Restrizioni all'import**
 - ❑ **Restrizioni all'export**
 - ❑ **Restrizioni al transito**
 - ❑ Restrizioni alla prestazione di assistenza tecnica, altri servizi e cessione di proprietà industriale o segreti commerciali
 - ❑ Divieti di ingresso in UE per trasportatori/navi russe
- **'Atipiche'**
 - ❑ Divieto di accesso ad appalti pubblici
 - ❑ Divieto di diffusione di contenuti provenienti da fonte ristretta
 - ❑ Divieto di **prestazione di servizi professionali**
 - ❑ Divieto di **rivestire determinate cariche**

13° PACCHETTO DI SANZIONI UE CONTRO LA RUSSIA

13° pacchetto: due anni dopo l'inizio della guerra

- Il 24 febbraio 2024 sono trascorsi **due anni dall'invasione dell'Ucraina** da parte della Russia e dalla risposta sanzionatoria di UE, USA e Paesi «*like-minded*».
- Sensibile **aumento delle tensioni** relative al conflitto, proprio all'avvicinarsi di tale data (avanzata russa sul fronte con la cattura di Avdiivka, morte di Alexey Navalny in prigionia, difficoltà nel sostegno USA all'Ucraina)
- Le tempistiche strette (pubblicazione del 13° pacchetto il 23 febbraio 2024, solo 67 giorni dopo la pubblicazione del 12° pacchetto) hanno impedito di adottare disposizioni innovative – si è piuttosto deciso di **espandere il numero di prodotti e soggetti/entità sottoposti a restrizioni**.
- Tematica della doppia designazione merceologica

RESTRIZIONI MERCEOLOGICHE

Restrizioni UE di carattere merceologico – EXPORT

Categoria	Allegato di riferimento	Metodo di identificazione
Prodotti c.d. a duplice uso	Allegato I Reg. (UE) 2021/821	Descrizione della merce. <u>Regola dell'elemento principale.</u>
Armi da fuoco e loro parti/componenti essenziali/munizioni.	Allegato I del Reg. (UE) n. 258/2012 e allegato XXXV Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce (Reg. 258/2012), Codici doganali, con a volte voce «ex» (Reg. 833/2014).
Prodotti adatti a progetti di prospezione e produzione petrolifere	Allegato II Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Prodotti c.d. quasi duali	Allegato VII Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce e codici doganali. <u>No regola dell'elemento principale.</u>
Prodotti adatti all'uso della raffinazione petrolifera	Allegato X Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con voce «ex».
Beni dell' industria aerospaziale	Allegato XI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Beni dell' industria navale	Allegato XVI Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce.
Beni di lusso	Allegato XVIII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali con voce «ex». Soglie di valore.
Carboturbi e additivi per carburanti	Allegato XX Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali.
Beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe	Allegato XXIII (con aggiunta di Allegati XXIII bis e XXIII ter Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».

Principali novità sulle restrizioni alle esportazioni

➤ **Allegato VII** = Beni c.d. '**quasi duali**' [*descrizioni tecniche o codice doganale e NO regola elemento principale*]

- Integrato dal tredicesimo pacchetto con la modifica della Parte B: ristretti i condensatori elettrici di cui al **codice NC 8532 22**.
- **No grandfathering** per i prodotti aggiunti.

➤ **Allegato XXIII** = Beni atti a **contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe** [*codici doganali con a volte voce «ex»*].

- Integrato dal tredicesimo pacchetto con **tutti i prodotti di cui alla voce 8504** (precedentemente solo alcune sottovoci erano ristrette), vale a dire trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione.
- **Grandfathering**: i divieti di cui all'articolo 3 *duodecies* non si applicano, per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC **8504 10, 8504 21, 8504 22, 8504 23, 8504 31, 8504 40, 8504 50 e 8504 90**, all'esecuzione, fino al 25 maggio 2024, di contratti conclusi prima del 24 febbraio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
- **N.B.**: Ciò non esime dall'applicazione dei divieti di esportazione e prestazione di servizi connessi in riferimento ai prodotti di cui ai codici NC **8504 31 e 8504 40** come elencati nell'allegato VII del Reg. 833/2014.

Principali novità import

- **Non** sono aggiunti né cancellati prodotti dagli allegati del Reg. 833/2014 riferibili a divieti di importazione, acquisto e trasferimento nell'Unione.
- Aggiunto il **Regno Unito** all'elenco dei paesi partner per l'importazione di prodotti siderurgici di cui all'articolo 3 *octies*, paragrafo 1, per i quali non si applicano le restrizioni relative all'importazione di prodotti siderurgici di cui al medesimo articolo 3 *octies*. L'elenco di tali paesi partner, contenuto nell'allegato XXXVI del Reg. 833/2014, ora comprende:
 - ☐ Svizzera
 - ☐ Norvegia
 - ☐ Regno Unito

Le novità per gli operatori del settore siderurgico

➤ Novità dal 30 settembre 2023:

- ❑ **Nuovo divieto di importazione:** Dal 30 settembre 2023 è **vietato a tutti gli operatori unionali acquistare o importare** prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e **incorporano prodotti siderurgici originari** della Russia elencati nell'allegato XVII (listati nel medesimo allegato XVII).
- ❑ Tale divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024 per i soli prodotti realizzati a partire da beni di cui al codice NC **7207 11** (Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio 7207 11 di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore) dal 1° ottobre 2028 per i prodotti realizzati a partire da beni di cui ai codici NC **7207 12 10** (Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio di sezione trasversale, laminati od ottenuti con colata continua) e **7224 90** (Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati).
- ❑ **Nuovo onere per gli importatori:** «all'atto dell'importazione l'importatore **apporta la prova** attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo» (art. 3-*octies*, par. 1, lett. d)). Tale obbligo non si applica in caso di importazione dei prodotti siderurgici dai paesi che adottano misure equivalenti all'articolo 3 *octies* elencati nell'Allegato XXXVI (ad oggi **Svizzera, Norvegia e Regno Unito**)

Le restrizioni sui diamanti

➤ Divieti:

1. Dal 1° gennaio 2024: **divieto** di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, **diamanti e prodotti che li contengono** se originari della Russia o esportati dalla Russia verso qualsiasi Paese, Unione europea compresa. Lo stesso divieto colpisce i diamanti e i prodotti che li contengono transitati attraverso la Russia, quale che ne sia l'origine.
2. Dal 1° marzo 2024: divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, diamanti **trasformati in un paese terzo**, costituiti da diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 1,0 carati cadauno.
3. Dal 1° settembre 2024: divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, diamanti e prodotti che li contengono **trasformati in un paese terzo**, costituiti da, o che contengono, diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno .
4. Divieto di fornire, **assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi** (inclusi servizi assicurativi)
5. a tali beni e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei medesimi, nonché di **finanziamenti e assistenza finanziaria** relativi ai beni e alle operazioni sopra elencate.

➤ Adempimenti e prove documentali:

- ✓ Necessità di presentare i diamanti grezzi importati nell'Unione, unitamente alla documentazione che ne attesta l'origine, al *Federal Public Service Economy at the Diamond Office* (con sede in **Belgio**) per la verifica.
- ✓ Necessità di produrre in dogana **prove circa il paese di origine dei diamanti o dei prodotti derivati** utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

RESTRIZIONI SOGGETTIVE

Nuove designazioni – Regolamento (UE) 833/2014

➤ Aggiunte **27 entità** nell'**allegato IV** del Reg. 833/2014: soggette a **restrizioni** più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento tecnologico dei settori della difesa e della sicurezza russi.

➤ Tra le entità di cui all'allegato IV sono ora comprese alcune **entità non russe**, basate in:

- India
- Cina
- Kazakistan
- Tailandia
- Sri Lanka
- Serbia
- Turchia

Nuove designazioni – Regolamento (UE) 269/2014

- Designate **106 persone fisiche** e **88 entità** nell'**allegato I** del Reg. 269/2014, in quanto entità e soggetti connessi al settore militare russo, nonché politici, membri dell'ordinamento giudiziario e altre persone responsabili per la deportazione e la rieducazione forzata di bambini ucraini.
- Comprese alcune **entità e persone non russi**, tra cui:
 - otto cittadini ucraini;
 - quattro entità e sei cittadini bielorussi;
 - il Ministro della Difesa della Corea del Nord, insieme all'entità nordcoreana «*Missile General Bureau*»
- Assoggettamento alle misure di **congelamento** di fondi e risorse economiche di cui all'articolo 2 del Reg. 269/2014.

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ PER IL 2024 DERIVANTI DALLE SANZIONI UE CONTRO LA RUSSIA

Le novità principali

1. Superamento della **eccezione infragruppo** con riferimenti ai **servizi professionali** di cui all'art. 5 *quindecies* del Reg. 833/2014
2. **Divieto di fornitura e accesso a software gestionali e di progettazione**
3. Obbligo di inclusione della c.d. «**Clausola No-Russia**»
4. Maggiore focus sul **contrasto all'elusione**
5. **Manleve bancarie** rafforzate

ECCEZIONE INFRAGRUPPO E SERVIZI PROFESSIONALI

Servizi vietati ai sensi dell'articolo 5 *quindecies*

Riferimento normativo (Reg. 833/2014)	Beni e servizi
Art. 5 <i>quindecies</i> , par. 1	Servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo gestionale o di pubbliche relazioni.
Art. 5 <i>quindecies</i> , par. 2	Servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica.
Art. 5 <i>quindecies</i> , par. 2 <i>bis</i>	Servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari.
Art. 5 <i>quindecies</i> , par. 2 <i>ter</i>	Vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell'allegato XXXIX del Reg. 833/2014.
Art. 5 <i>quindecies</i> , par. 3 <i>bis</i>	Prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 <i>bis</i> e 2 <i>ter</i> .
Art. 5 <i>quindecies</i> , par. 3 <i>bis</i>	Fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 <i>bis</i> e 2 <i>ter</i> destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

Superamento dell'eccezione infragruppo

- La c.d. **eccezione infragruppo**, prevista dal para. 7, permette la prestazione dei servizi vietati dall'articolo 5 *quindecies* a favore di soggetti stabiliti in Russia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato UE, di un paese membro dello Spazio economico europeo (SEE), della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII del Regolamento (USA, Giappone, Regno Unito, Corea Del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Norvegia).
- Il 12° pacchetto ha introdotto un limite temporale all'eccezione infragruppo, che adesso è valida **fino al 20 giugno 2024**
- **Dopo il 20 giugno 2024**, la prestazione di tali servizi **dovrà essere autorizzata dalle autorità nazionali competenti** → in Italia: Autorità nazionale – UAMA

Autorizzazione infragruppo

- Al fine di beneficiare della deroga infragruppo prevista dal par. 10, lett. h) dell'articolo 5 *quindecies* (così come delle altre deroghe previste dall'art. 5 *quindecies*), gli operatori unionali dovranno richiedere **un'apposita autorizzazione** alle autorità competenti.
- In Germania, gli operatori economici potranno beneficiare dell'**Autorizzazione generale 42** (comportante unicamente la necessità di una prima registrazione e un generico obbligo di rendicontazione) rilasciata dal BAFA lo scorso 20 febbraio 2024.
- Nel caso italiano, invece, le persone fisiche e giuridiche dovranno necessariamente richiedere a UAMA **un'autorizzazione specifica individuale**, stante il vincolo normativo imposto dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 221/2017 (*«Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono rilasciate dall'Autorità competente nella forma di autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive»*).

Divieto di fornitura di software

- Un'altra novità introdotta dal c.d. «12° pacchetto» è il divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali (**Allegato XXXIX**) al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;
- Grandfathering: tale divieto non si applica alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione di software strettamente necessari per la cessazione **entro il 20 marzo 2024** di contratti conclusi **prima del 19 dicembre 2023** o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti;
- Prevista una deroga *ad hoc* per tale divieto: le autorità competenti possono **autorizzare** la prestazione dei servizi soprarichiamati dopo aver accertato che sono necessari per il contributo di cittadini russi a **progetti di open source internazionali**.

Software elencati all'allegato XXXIX

Software gestionale per le imprese, i.e. sistemi che rappresentano e dirigono digitalmente tutti i processi che avvengono in un'impresa, <u>tra cui</u>	Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell'architettura, dell'ingegneria, dell'edilizia, della fabbricazione, dei media, dell'istruzione e dell'intrattenimento, <u>tra cui</u>
Pianificazione delle risorse aziendali (ERP)	Modellizzazione delle informazioni di costruzione (BIM)
Gestione dei rapporti con la clientela (CRM)	
Business intelligence (BI)	Progettazione assistita da calcolatore (CAD)
Gestione della catena di approvvigionamento (SCM)	
Data warehouse aziendale (EDW)	Fabbricazione assistita da calcolatore (CAM)
Sistema computerizzato della gestione della manutenzione (CMMS)	
Software per la gestione dei progetti	Progettazione sulla base dell'ordine (ETO)
Gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM)	
Componenti tipici delle suite di cui sopra, tra cui software per la contabilità, la gestione della flotta, la logistica e le risorse umane.	Componenti tipici delle suite di cui sopra

CLAUSOLA «NO RUSSIA»

Clausola «No-Russia» (I)

Articolo 12 octies del Reg. 833/2014:

- a decorrere dal **20 marzo 2024** all'atto della **vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo** (ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VIII) di determinati beni o tecnologie, l'esportatore **vieta per contratto la riesportazione in Russia e per un uso in Russia**
- l'accordo con la controparte del paese terzo deve prevedere **rimedi adeguati in caso di violazione dell'obbligo contrattuale di cui sopra;**
- nel caso in cui la **controparte** di un paese terzo **violi** siffatti obblighi contrattuali, gli **esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro** in cui risiedono o sono stabiliti, non appena vengono a conoscenza della violazione.

L'art. 12 *octies* non si applica all'esecuzione di contratti conclusi **prima del 19 dicembre 2023** fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.

Clausola «No-Russia» (II)

➤ Categorie merceologiche interessate:

- Beni **allegato XI** → beni settore aeronautico es. motori a pistone alternativo o rotativo, turboreattori, sensori;
- Beni **allegato XX** → carboturbi e additivi per carburanti;
- Armi da fuoco e munizioni;
- Prodotti comuni ad alta priorità → **Allegato XL** del Reg. 833/2014 (es. circuiti elettronici integrati e loro componenti, convertitori statici, transistor)

➤ Impatto dell'articolo 12 *octies*:

- ✓ **imprese e doganalisti** unionali coinvolti nell'esportazione dei beni summenzionati;
- ✓ **banche**: verifica dell'adempimento in sede di assistenza finanziaria relativa ad un'esportazione di questi beni.

MANLEVE BANCARIE RAFFORZATE

Manleve bancarie rafforzate



DEPARTMENT OF THE TREASURY
WASHINGTON, D.C.

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

DETERMINATION PURSUANT TO SECTION 11(a)(ii) OF EXECUTIVE ORDER 14024

Section 11(a)(ii) of Executive Order (E.O.) 14024 of April 15, 2021 ("Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation"), as amended by E.O. of December 22, 2023 ("Taking Additional Steps With Respect to the Russian Federation's Harmful Activities"), authorizes the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State and the Secretary of Commerce, to impose sanctions on a foreign financial institution upon determining that the foreign financial institution has conducted or facilitated any significant transaction or transactions, or provided any service, involving Russia's military-industrial base, including the sale, supply, or transfer, directly or indirectly, to the Russian Federation, of any item or class of items as may be determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State and the Secretary of Commerce.

To further address the unusual and extraordinary threat to the national security, foreign policy, and economy of the United States described in E.O. 14024, as amended, and in consultation with the Department of State and the Department of Commerce and pursuant to 31 CFR § 587.802, I hereby determine that section 11(a)(ii) of E.O. 14024 shall apply to items or classes of items listed in the Annex to this determination.

This determination shall take effect on December 22, 2023.

Bradley T. Smith
Digitally signed by Bradley T. Smith
Date: 2023.12.22 06:46:43 -05'00'


Bradley T. Smith
Director
Office of Foreign Assets Control

December 22, 2023


LA LOTTA ALL'ELUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI CONTRO LA RUSSIA

Impatto delle sanzioni sul commercio Italia-Russia e UE-Russia

Esportazioni Italia- Russia: - € 1,8 mld



Esportazioni UE - Russia: - € 34,1 mld



Un mondo diviso (I)

Lista *transshipment points* di cui al *FinCEN and BIS Joint Alert*:

- Armenia
- Brasile
- Cina
- Georgia
- India
- Israele
- Kazakhstan
- Kirgizstan
- Messico
- Nicaragua
- Serbia
- Singapore
- Sud Africa
- Taiwan
- Tajikistan
- Turchia
- Emirati Arabi Uniti
- Uzbekistan

➤ Principali paesi sanzionanti

- ✓ 27 Stati membri dell'Unione Europea e gli altri paesi del G-7:
 - Regno Unito
 - Stati Uniti
 - Canada
 - Giappone
- ✓ Tra i paesi candidati a unirsi all'Unione Europea:
 - Albania
 - Ucraina
 - Bosnia ed Erzegovina
 - Moldavia
 - Montenegro
 - Macedonia del Nord
 - Georgia (paese non candidato, ma «a prospettiva europea»)
- ✓ Paesi membri dell'EFTA:
 - Islanda,
 - Liechtenstein
 - Norvegia
 - Svizzera
- ✓ Taiwan
- ✓ Corea del Sud
- ✓ Australia
- ✓ Nuova Zelanda


✗ Paesi membri del GECC:
Global Export Control Coalition

➤ Principali paesi non sanzionanti

- ✓ Tra i paesi del G-20:
 - Turchia
 - Arabia Saudita
 - Argentina
 - Brasile
 - Cina
 - India
 - Indonesia
 - Messico
 - Sud Africa
- ✓ Tra i paesi “clienti” della Russia:
 - Cuba
 - Nicaragua
 - Siria
 - Venezuela
- ✓ Tra i paesi storicamente nemici degli Stati Uniti e di molti loro partner:
 - Iran
 - Corea del Nord
- ✓ Stati con forti legami culturali ed economici con la Russia:
 - Israele
 - Stati dell'Unione Economica Euroasiatica: Armenia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan

Un mondo diviso (II)

- ❑ In **giallo**: Paesi GECC
- ❑ In **blu**: altri Paesi sanzionanti (candidati UE e/o con «prospettiva europea»)



Il concetto di elusione nelle sanzioni economiche internazionali

Divieto antielusivo:

- **Russia:** art. 12 del Regolamento (UE) n. 833/2014 e art. 9 del Regolamento (UE) n. 269/2014:
- **Iran:** artt. 1 bis, 1 quater e 2 del Regolamento (UE) n. 359/2011, art. 41 del Regolamento (UE) n. 267/2012 e art. 12 del Regolamento (UE) n. 1529/2023:
- **Venezuela:** art. 14 del Regolamento (UE) n. 2017/2063:

«È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure previste» dai citati Regolamenti.

- ❑ **Afrasiabi et al., C-72/11**, Corte di Giustizia dell'Unione Europea: è elusione il comportamento formalmente lecito (i.e., non sussumibile in alcuna fattispecie astratta vietata) che comunque frustra l'obiettivo delle misure sanzionatorie.
- ❑ **Approccio simile** al concetto di **elusione fiscale**.
- ❑ **N.B.:** Difficoltà nel distinguere, nel concreto, i casi di elusione rispetto ai casi di violazione indiretta dei divieti (soprattutto nell'ambito merceologico)

Elusione: norma di chiusura sempre più «limitata» dai nuovi divieti (I)


Restrizioni di carattere «**soggettivo**»:

- Messa a disposizione indiretta di fondi e risorse economiche a soggetti/entità designati.
- Divieto di effettuare, anche indirettamente, qualsiasi operazione con entità designate ai sensi dell'allegato XIX del Regolamento (UE) 833/2014 (art. 5 bis bis).
- Obbligo di comunicare alla competente autorità ogni informazione circa i fondi e le risorse economiche di soggetti sanzionati per i quali, nelle due settimane precedenti l'inserimento nell'allegato I, è stata registrata una manovra di spostamento, trasferimento, alterazione, utilizzo, accesso o gestione (art. 8, c. 1, lett. a), Il trattino, Reg. 269/2014)
- Designazione di soggetti/entità ai sensi del Reg. 833/2014 / Reg. 269/2014 anche al di fuori della Russia.

Elusione: norma di chiusura sempre più «limitata» dai nuovi divieti (II)


Regolamento (UE) n. 833/2014, allegato IV (maggiori restrizioni all'esportazione ai sensi dell'art. 2-ter), designate entità:

- Singapore (1)
- Uzbekistan (3)
- Iran (8)
- UAE (2)
- Siria (1)
- Cina/Hong Kong (7)
- Armenia (1)
- India (1)
- Kazakistan (1)
- Thailandia (1)
- Sri Lanka (1)
- Serbia (1)
- Turchia (1)



Regolamento (UE) n. 269/2014, allegato I, designate, *inter alia*, persone ed entità:

- Cina (1)
- Iran (26)
- Siria (6)
- Bielorussia (circa 70)
- Corea del Nord (2)
- Francia (1)
- Armenia (2)



Elusione: norma di chiusura sempre più «limitata» dai nuovi divieti (III)

Restrizioni di carattere «**merceologico**»:

- Esportazione, importazione, vendita, acquisto, trasferimento indiretti di prodotti ristretti.
- Prestazione indiretta di servizi ristretti (da ultimo, con il c.d. «dodicesimo pacchetto», prestazione indiretta di servizi pubblicitari)
- Estensione dei divieti merceologici al trasferimento di diritti di proprietà e segreti commerciali
- Divieto di transito per taluni prodotti ristretti attraverso la Russia
- Ulteriori restrizioni alle importazioni di prodotti siderurgici ai sensi dell'art 3 *octies* del Reg. 833/2014
- Divieto di esportazione verso Paesi terzi di prodotti elencati nell'allegato XXXIII del Reg. 833/2014 (ad oggi vuoto) ai sensi dell'art. 12 *septies*.
- Esercizio della clausola catch-all da parte dell'Italia con riferimento alle esportazioni verso Iran, Armenia, Kazakistan e Kirghizistan
- Novità «dodicesimo pacchetto» di sanzioni contro la Russia: c.d. «Clausola No Russia»
- Obbligo di notificare all'autorità competente ogni trasferimento di fondi superiore a € 100.000 verso l'esterno dell'Unione da parte di:
 - ❑ entità unionali detenute direttamente o indirettamente per oltre il 40% da soggetti/entità russi, dal 1 maggio 2024
 - ❑ enti creditizi e finanziari unionali dal 1 luglio 2024

Lotta all'elusione delle sanzioni UE: prospettive future

- Inclusione dell'elusione nel **reato europeo** ai sensi dell'art. 83 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea («TFUE»)
- Tendenza dei Paesi sanzionanti a creare **unità dedicate alla lotta all'elusione**.
- ❑ **Regno Unito**: creata a fine 2023 **una nuova unità per la repressione dell'elusione** delle sanzioni contro la Russia, ossia l'«Office of Trade Sanctions Implementation» («OTSI»)
- ❑ **Cipro**: avviata nel 2023 una **cooperazione con il Regno Unito in tema sanzioni**. Il 30 gennaio 2024, Cipro ha annunciato la creazione di una «Unità Nazionale per l'Applicazione delle Sanzioni» («ELTIF») ispirata ai modelli UK.
- ❑ **Art. 8, par. 1 *quinquies*** del Regolamento (UE) n. 269/2014: nuovo obbligo per gli Stati membri UE, entro il 31 ottobre 2014, di designare **autorità nazionali competenti a individuare e tracciare, se del caso, i fondi e le risorse economiche di soggetti ed entità designati** e situati nella rispettiva giurisdizione, al fine di prevenire o rilevare qualsiasi effettiva o tentata violazione o elusione delle misure restrittive UE.

STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO

Foro Buonaparte 54
milano@studiopadovan.com

ROMA

Via Sistina 23
roma@studiopadovan.com

www.studiopadovan.com

